

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luigi Nannipieri - Presidente
dott. Gianmarco Marinai Relatore

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. (omissis)/2015 di

SOCIETA' DEBITRICE

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.2.2016, ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la società debitrice con ricorso depositato il 07.08.2015, ha proposto ai creditori un concordato preventivo;

- che con decreto del 3.9.2015 questo tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
- che all'esito dell'adunanza svoltasi il 26.11.2015, la proposta, sulla scorta del meccanismo del silenzio assenso ancora applicabile alla presente procedura, è stata approvata ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico ministero e notificato ai creditori dissenzienti;
- che il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria;
- che, oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti;
- che hanno presentato opposizione i creditori: Agenzia delle Entrate;
- ritenuto che la procedura si è regolarmente svolta;
- rilevato inoltre che la proposta di concordato preventivo, nella forma della *cessio bonorum*, anche con apporto di *nuova finanza*, prevede per quanto attiene al soddisfacimento dei creditori:
 - a) il pagamento integrale delle spese di procedura e prededucibili.
 - b) il pagamento parziale nella misura del 79,16% del creditore ipotecario.
 - c) il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei dipendenti, della Cassa Edile e dei contributi ai fondi di previdenza complementare.
 - d) il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei professionisti, per crediti a cui non hanno rinunciato;

Decreto, Tribunale di Livorno, Pres. Nannipieri – Rel. Marinai, 13 aprile 2016, n. 29

e) il pagamento parziale nella misura del 49,34% dei contributi previdenziali.

f) mancato pagamento del residuo credito dei crediti privilegiati degli enti previdenziali, dell'I.V.A. e del credito privilegiato dell'Erario, salvo quanto previsto dall'utilizzo di nuova finanza che consente:

g) il pagamento integrale del credito I.V.A..

h) il pagamento integrale del debito ipotecario degradato a seguito del pagamento del pagamento parziale in privilegio.

i) il pagamento parziale, con collocazione chirografaria, dei crediti privilegiati che, non trovando copertura nel patrimonio, vengono degradati a chirografari, suddivisi nelle seguenti cinque classi:

- **Prima Classe**, formata dall'Agenzia delle Entrate (ed ente esattore) per il credito I.V.A., con percentuale attribuita del 100% sul credito di euro 84.645,04.

- **Seconda Classe**, formata dal debito ipotecario degradato, con percentuale attribuita del 100% sull'importo di euro 68.650,58.

- **Terza Classe**, formata dal debito per contributi previdenziali e accessori, con percentuale offerta del 25% sull'importo di euro 38.738,61.

- **Quarta Classe**, che include il debito per imposte e accessori (IRAP, IRES e IRPEF), con percentuale del 15% sull'importo complessivo di 238.408,49.

- **Quinta Classe**, include tutti i chirografari, compreso il credito dell'amministratore unico (euro 19.968,25), a cui lo stesso AU ha deciso di rinunciare condizionatamente all'omologa.

La nuova finanza, come riportato analiticamente nella relazione ex art 172 LF, è costituita da due beni immobili di proprietà dei soci, da un deposito titoli di nominali 25 mila euro (nel frattempo comunque, come descritto nell'appendice della relazione art 172, incamerato dalla banca creditrice) e dalla cessione di parte del credito per TFR, euro 25 mila, già maturato dalla socia (omissis).

· L'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all'omologazione in quanto ritiene illegittima la falcidia delle ritenute previdenziali, che si pone in contrasto con il disposto dell'art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento").

L'opposizione non può essere accolta, sulla base di quanto ha statuito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recentissima sentenza ECLI:EU:C:2016:206 del 7 aprile 2016.

La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Udine, proprio relativamente all'interpretazione dell'art. 182-ter l.fall., ha statuito che "L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento".

Decreto, Tribunale di Livorno, Pres. Nannipieri – Rel. Marinai, 13 aprile 2016, n. 29

Viene, dunque, meno l'argomento principale che aveva portato la Cassazione, con la sentenza 25.6.2014 n. 14447 a statuire che "la precisazione circa l'intangibilità dell'i.v.a., contenuta nell'art. 182 ter, comma 1 [...] connessa con le peculiarità di tale tributo, considerato da normativa e giurisprudenza europee tra le risorse proprie dell'Unione Europea la cui gestione - sia normativa che esecutiva - è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli", citando, in un'altra occasione (Cass. 7667/2012) proprio la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che la sentenza della CGUE ritiene, invece, non incompatibile con una falcidia dell'IVA in sede concordataria.

A maggior ragione, lo stesso ragionamento deve valere per le "ritenute" citate nell'art. 182-ter, non avendo esse neppure quel rilievo Europeo che aveva portato la Cassazione a escludere la falcidiabilità concordataria dell'IVA.

Ne consegue, pertanto, che la non falcidiabilità di IVA e ritenute deve essere confinata nell'ambito della transazione fiscale, e dunque la legittimità della falcidia in assenza di transazione fiscale che – pacificamente – è solo facoltativa.

Non pare, infine, costituire motivo specifico di opposizione il riferimento a non meglio precisati dubbi di compatibilità del concordato preventivo con il trust: basta considerare che, nella fattispecie, è evidente che il riferimento al trust ha il solo scopo di vincolare il bene ivi conferito al concordato.

L'opposizione è pertanto infondata.

Visto che la decisione si fonda sulla recentissima sentenza della CGUE che impone un mutamento di giurisprudenza, le spese di lite devono essere compensate.

· nella proposta non è disposto nulla in ordine alle modalità della liquidazione e che dunque occorre nominare un comitato dei creditori ed un liquidatore, affinché quest'ultimo proceda alla liquidazione con le modalità previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in quanto compatibili;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) omologa la proposta di concordato preventivo della società debitrice alle condizioni indicate nel ricorso;
- 2) nomina liquidatore dr. (omissis);
- 3) nomina il seguente comitato dei creditori: (omissis), (omissis) e (omissis);
- 4) dispone che il liquidatore provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, depositando il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare e dando comunicazione del piano stesso al Commissario giudiziale;
- 5) dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura per le operazioni di accredito e di addebito, presso uno degli Istituti convenzionati con il Tribunale;
- 6) il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la cancelleria fallimentare;
- 7) il Commissario giudiziale riferirà al giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Livorno, Pres. Nannipieri – Rel. Marinai, 13 aprile 2016, n. 29

8) rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

Livorno, 13/4/2016.

Il giudice relatore

dott. Gianmarco Marinai

Il Presidente

dott. Luigi Nannipieri

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS